

CAMERA DEI DEPUTATI N. 565

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALLANTI, BELARDI MERLO, BIRARDI, DANINI, FRANCESE, GASPAROTTO, LODI FAUSTINI FUSTINI, LOPS, MONTESSORO, POCHETTI, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO

Presentata il 29 settembre 1983

Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge altro non è se non la riproposizione del testo già approvato al Senato nella precedente legislatura e che non poté completare il proprio *iter* alla Camera a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere.

Ripresentandola nella stessa identica formulazione, si intende attivare la procedura abbreviata prevista dall'articolo 107 del Regolamento della Camera, data l'urgenza che riveste il problema trattato. Senza identificarsi completamente con il testo che viene riproposto, al quale invece si intendono apportare modifiche non solo formali, si considera tuttavia essenziale il mantenimento della struttura portante della proposta stessa, fondata su una modifica sostanziale dell'attuale disciplina che regola il riconoscimento del diritto, la durata temporale, e l'entità economica della pensione di invalidità.

Sono da confermare i nuovi criteri che si introducono per determinare il « requisito » che dà diritto alla pensione di invalidità:

1) Riduzione della capacità di lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (articolo 1) che modifica sostanzialmente il concetto di « ridotta capacità di guadagno » stabilito dall'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, tuttora operante e che si è prestato ad interpretazioni abbastanza elastiche, che hanno consentito una crescita abnorme del numero delle pensioni di invalidità erogate (anche se tale numero andrebbe notevolmente ridimensionato avendo presente che la pensione di invalidità continua ad essere considerata tale anche quando chi ne fruisce ha raggiunto l'età di pensionamento di vecchiaia nei rispettivi ordinamenti).

2) Il carattere della prestazione economica e della durata temporale collegato a due nozioni profondamente innovative:

a) « l'assegno ordinario di invalidità » che viene erogato per un periodo non superiore a tre anni; è confermabile su domanda del soggetto, qualora permangano le condizioni fisiche o mentali che diedero luogo alla concessione della prestazione (articolo 1);

b) « la pensione ordinaria di invalidità » viene erogata all'assicurato per il quale è accertata l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (articolo 2). Tale pensione, che non ha nessuna scadenza temporale, è commisurata (a prescindere dalla reale anzianità assicurativa) a quella raggiungibile con una anzianità assicurativa di 40 anni, ma è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o professionale.

Modifiche sostanziali, integrazioni, e puntualizzazioni formali andranno invece introdotte anche tenendo conto degli sviluppi nella legislazione pensionistica. Con la riserva di formalizzarle al momento dovuto, con appositi emendamenti, si anticipano i contenuti essenziali di quelle più importanti:

1) il requisito reddituale per fruire dell'integrazione al trattamento minimo nei rispettivi ordinamenti (articolo 1, commi terzo e quarto) deve essere considerato individualmente anche nel caso di soggetti coniugati;

2) il sistema di calcolo dell'assegno ordinario di invalidità, della pensione ordinaria di inabilità, dell'assegno privilegiato di invalidità o della pensione privilegiata di inabilità, nonché per la pensione ai superstiti nei casi ricorrenti, andranno meglio perfezionati al fine di evitare dubbi di interpretazione;

3) le norme innovative che la proposta introduce per il riconoscimento dell'invalidità pensionabile ai nuovi soggetti devono essere estese, con gli adattamenti formali necessari, a tutti i regimi previdenziali e/o pensionistici che assicurano lavoratori dipendenti privati o pubblici;

4) per le pensioni di invalidità in godimento erogate dall'INPS, nonché per quelle altrimenti denominate erogate da altri regimi previdenziali e/o pensionistici ai fini del mantenimento o meno del « diritto », delle modalità e dell'entità della erogazione per i soggetti che non abbiano ancora raggiunto l'età di pensionamento di vecchiaia, si rende necessario raccordare la vecchia con la nuova normativa.

Onorevoli colleghi, le modifiche proposte non sono certamente di scarso rilievo, tuttavia il dibattito su questi problemi, non solo in Parlamento, è andato molto avanti facendo emergere dissensi ma anche punti di incontro e di consenso tali da poter prevedere un *iter* abbastanza breve di questa proposta di legge che si ritiene di grande rilievo ai fini del riordino del sistema previdenziale del nostro paese.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Assegno ordinario di invalidità).

Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte

l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.

Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, per i quali non sia stata prestata attività lavorativa.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, la retribuzione di ciascun anno solare, da prendere a base per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo della pensione ai superstiti di cui al precedente comma, è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto, anche, dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i 120 giorni successivi alla scadenza suddetta.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato auto-

maticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.

Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza di requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno, per i quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.

All'assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il diritto all'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con quello all'assegno di invalidità previsto dalla presente legge.

ART. 2.

(Pensione ordinaria di inabilità).

Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Nei casi in cui sia accertata l'inabilità è corrisposta una pensione, reversibile ai superstiti, costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato, sulla base della retribuzione pensionabile considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;

b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'età pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito, nell'anno di decorrenza della pensione, per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

Sono fatti salvi, in ogni caso, trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

La pensione di inabilità è incompatibile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, sia esso svolto in Italia o all'estero, con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Il pensionato che si trovi in una delle anzidette situazioni di incompatibilità decade

dal diritto alla pensione di inabilità, che è sostituita dall'assegno di cui all'articolo 1, sempre che ne ricorrano le condizioni, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'incompatibilità stessa. Ove sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, l'interessato è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità.

Ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.

ART. 3.

(Esclusione dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità).

L'assegno di invalidità e la pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile.

ART. 4.

(Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità).

Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

I requisiti di contribuzione di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo 9, n. 2), fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili, 156 contributi settimanali, 3 contributi annuali, 468 contributi giornalieri per gli uomini e 312 per le donne e i giovani.

Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Al pensionato di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.

ART. 5.

(Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità).

Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile della stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno di cui sopra:

a) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

b) non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli articoli 76 e 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni;

c) è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

Ai fini della concessione dell'assegno gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.

ART. 6.

(Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio).

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto, fin dall'instaurazione del rapporto di lavoro, all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, per causa di servizio. Dette prestazioni spettano a condizione che:

a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive mo-

dificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità di cui all'articolo 2, purché:

1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

L'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è abrogato.

ART. 7.

(Perequazione automatica).

Alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 6 si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazione per perequazione automatica previsti, rispettivamente, dalle discipline dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dalle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi.

Alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 6, inferiori al trattamento minimo, si applicano gli aumenti per perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8.

(Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali).

Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, e dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nel-

l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età ».

ART. 9.

(Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità).

Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento salvo quanto previsto al successivo quinto comma.

La revisione può essere richiesta, anche ad iniziativa dell'interessato, in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria rilasciata da un ente o istituto di diritto pubblico.

Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione anticipata, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamen-

ti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.

L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.

Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità.

Quando, viceversa, per aggravamento dell'infermità, sia accertata nei confronti del titolare dell'assegno di invalidità l'inabilità assoluta e permanente, è attribuita la pensione di cui al precedente articolo 2, comprensiva delle stesse rivalutazioni di cui ha già beneficiato l'assegno di invalidità. L'importo della pensione di inabilità non può comunque essere inferiore a quello dell'assegno precedentemente percepito.

In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del presente articolo, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.

ART. 10.

(Riduzione dei requisiti contributivi).

Il requisito di tre anni di contribuzione di cui all'articolo 4 della presente legge è ridotto ad un anno o a due anni per coloro che presentino domanda di assegno di invalidità o di pensione di inabilità rispettivamente nel corso del biennio o nel corso del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

(Limite alla presentazione di nuove domande).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o nel caso di ricorso in sede giudiziaria fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

ART. 12.

(Decorrenza della normativa).

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Ove non espressamente previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico.

ART. 13.

(Personale medico degli enti previdenziali).

Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 14.

(Surrogazione).

L'Istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.

Agli effetti del precedente comma dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazioni erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 15.

(Modifica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639).

All'articolo 36, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono soppresse le parole: « esamina, in particolare, la situazione socio-economica della provincia ai fini dell'istruttoria e dell'adozione dei provvedimenti in materia di invalidità pensionabile ed avanza proposte al consiglio di amministrazione ed agli organi competenti a decidere i ricorsi nell'anzidetta materia; ».